

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE

TRA

UNIVERSITÀ DI PISA

E

ASSOCIAZIONE "SANTE MALATESTA" ETS DI PISA

"SANTE MALATESTA" E.T.S DI PISA, C.F. 93045570509, con sede in Piazza San Frediano n. 5, in Pisa, d'ora in poi detta "**A.S.M.**", nella persona del Presidente pro-tempore Giuliano Colombetti

e

UNIVERSITÀ DI PISA, codice fiscale C.F. 80003670504, con sede legale in Lungarno Pacinotti n. 43, d'ora in poi detta "**Università**", nella persona del Direttore generale Ing. Rosario Di Bartolo

Definite da ora in poi le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- L' "A.S.M." è stata costituita il 17.12.1999 su iniziativa di un gruppo di Docenti Universitari e della Parrocchia Universitaria di San Frediano, unitamente al Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa ed alla Caritas Diocesana. Tra i soci vi sono numerosi docenti universitari, consapevoli dei problemi specifici che colpiscono gli studenti universitari stranieri provenienti da Paesi in difficoltà;

- L' "A.S.M." persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di fornire sostegno, anche finanziario, agli studenti stranieri, iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di difficoltà della loro integrazione socio-economica-culturale nelle modalità indicate nel proprio Statuto;

- L' "A.S.M.", come riportato all'art. 2 dello statuto, in particolare alla lettera e) "stipula convenzioni e accordi di collaborazione con Enti o soggetti privati per fornire adeguate risposte a problemi logistici e sociali" degli studenti sopra richiamati e, come riportato all'art.4, "(...) per il perseguimento dette finalità di cui all'art. 2, opera ricercando la collaborazione di soggetti pubblici e privati, nonché di qualsiasi altra realtà singola o organizzata che possa contribuire fattivamente al raggiungimento delle finalità statutarie."

- tra le problematiche incontrate dagli studenti universitari che “A.S.M.” assiste, peculiare rilevanza assume la ricerca di un’abitazione idonea e sostenibile dal punto di vista economico; questa difficoltà si accentua per gli studenti stranieri provenienti da Paesi in difficoltà;
- l’Università di Pisa è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca che, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata;
- l’Università di Pisa considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, ai sensi dell’art.2del proprio Statuto promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale e le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
- dalla sua fondazione “A.S.M.” ha sempre collaborato con le varie componenti, sia didattiche che amministrative dell’Università di Pisa, al fine di fornire agli studenti universitari che ad essa si rivolgono, un indispensabile sostegno per un proficuo ed efficace percorso accademico;
- con Provvedimento del Direttore Generale n. 1585 prot. 180347 del 21/12/2023 è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs: n. 36/2023 all’impresa HPisa srl, tramite il sistema START, del servizio di alloggio per studenti stranieri, per un corrispettivo a base dell’affidamento di euro 39.999,00, al netto dell’IVA il cui costo pari a euro 43.998,90 compresa IVA graverà sulla voce C.A. voce C.A.04.002.01.05 “Mobilità internazionale e scambi culturali” progetto 109999_2023_Sostegno_studenti_internazionali della Direzione Generale – Ufficio Relazioni Internazionali del bilancio dell’Ateneo per l’esercizio 2023;
- in questa circostanza l’Università ha collaborato con l’A.S.M. al fine di aiutare gli studenti stranieri bisognosi di alloggio;
- entrambi gli Enti perseguono l’obiettivo di ridurre le difficoltà di tipo economico, sociale e culturale degli studenti;

Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Quanto sopra premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le parti nello svolgimento di attività di carattere sociale e culturale necessarie allo scopo di ridurre le difficoltà incontrate dagli studenti stranieri che frequentano l'Università di Pisa.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2

Obblighi di entrambe le parti-referenti

- 2.1 Le parti si impegnano a collaborare strettamente per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente convenzione istituendo canali privilegiati di comunicazione.
- 2.2 Per facilitare i rapporti, l'Università indica come referente per l'attuazione della presente convenzione la Dott.ssa Cristina Orsini (Coordinatore per le Attività di Internazionalizzazione della Direzione didattica, studenti e internazionalizzazione), la A.S.M. indica come referente la Dott.ssa Elena Menchetti.

ART. 3

Impegni della A.S.M.

- 3.1 L'A.S.M. si impegna a collaborare con gli Organi preposti dell'Ateneo, in special modo con il Settore Internazionalizzazione della Direzione didattica, studenti e internazionalizzazione, per le seguenti attività:
 - a) individuare gli studenti stranieri che necessitano maggiormente di soluzioni abitative, anche temporanee;
 - b) gestire e organizzare l'assegnazione e l'avvicendamento degli studenti negli alloggi individuati a tale scopo;

- c) promuovere l'integrazione degli studenti stranieri provenienti dai Paesi in difficoltà nella comunità studentesca, anche attraverso attività di testimonianza attiva e iniziative e scambi culturali concordati;
- d) culturali concordati;
- e) individuare gli studenti stranieri che necessitano di interventi sanitari ineludibili.

ART. 4

Impegni dell'Università

- 4.1 L'Università di Pisa si impegna a collaborare con l'A.S.M. per le seguenti attività:
- a) esaminare le segnalazioni di difficoltà abitative di studenti stranieri e verificare la possibilità di supportare gli studenti nella soluzione del problema;
 - b) assistere l'A.S.M. nel disbrigo e nella facilitazione delle pratiche amministrative che gli studenti stranieri devono affrontare, come, ad esempio, l'immatricolazione, la domanda di borsa di studio DSU, il permesso di soggiorno e la tessera sanitaria, anche promuovendo strumenti già attivi come lo Sportello Immigrazione della Questura presso la Scuola Sant'Anna);
 - c) supportare l'A.S.M. nell'aiuto nella ricerca di materiale didattico e tecnologico da fornire agli studenti;
 - d) supportare l'A.S.M. nell'affrontare problemi medico-clinici degli studenti stranieri in difficoltà;
 - e) collaborare con l'A.S.M. per l'organizzare attività culturali finalizzate all'integrazione degli studenti stranieri nella comunità cittadina, ad esempio tramite la loro partecipazione attiva a visite guidate, cicli di film, conferenze tematiche, eventi musicali e teatrali in cui possano essere protagonisti;

- f) promuovere la conoscenza dell'A.S.M. e delle sue attività all'interno della comunità universitaria;
- g) comunicare all'A.S.M eventuali aggiornamenti relativi ai servizi che l'Università offre agli studenti.

ART. 5

Trattamento dei dati personali

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

5.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, potranno essere di volta in volta definiti gli aspetti e gli accordi in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

ART. 6

Validità e durata della Convenzione

6.1 La Convenzione ha una validità di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

6.2 Le Parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con comunicazione da effettuarsi, con preavviso di almeno un mese, nelle modalità di cui al successivo art. 7.1

ART. 7

Referenti e modifiche

7.1. Ogni comunicazione rilevante ai fini della gestione degli aspetti legali e amministrativi della Convenzione dovrà avvenire tra Università di Pisa e A.S.M. nelle seguenti modalità:

per A.S.M.: tramite posta elettronica certificata protocollo@pec.unipi.it

per l'Università: santemalatestapisa@gmail.com e e.menchetti@gmail.com

7.2. Le parti si riservano la facoltà di modificare le condizioni della Convenzione, dandone comunicazione alla parte convenuta nelle modalità di cui al comma precedente, con preavviso

di almeno un mese. Entro tale termine l'altra parte ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione comunicandolo, nella modalità individuata al comma precedente.

7.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto descritto ai precedenti commi 7.1. e 7.2. costituiscono riflesso dell'autonomia contrattuale delle Parti, liberamente esercitabile, e non danno luogo ad alcun diritto o pretesa di tipo risarcitorio, di indennizzo, o di qualsiasi altro tipo.

ART. 8

Legge e Foro competente

8.1 Per quanto non previsto nella Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente.

8.2 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione validità, efficacia e risoluzione della Convenzione, le Parti si impegnano a risolvere la questione, in prima istanza, in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Per "SANTE MALATESTA" E.T.S DI PISA

Per UNIVERSITÀ DI PISA

Dott. Giuliano Colombetti

Ing. Rosario Di Bartolo

Giuliano Colombetti